

**GIULIANO IMPERATORE E IL
SENATUSCONSULTUM CLAUDIANUM.
ALCUNE OSSERVAZIONI SU CTH. 4.12**

SOMMARIO: 1. Unioni di donne e schiavi nella legislazione di Costantino e di Giuliano. - 2. Possibili connessioni col problema dei *munera*.

1. Unioni di donne e schiavi nella legislazione di Costantino e di Giuliano.

Nel 314 ebbe inizio una serie di provvedimenti imperiali, che riformarono alcune disposizioni del SC. Claudiano¹ e che sono riportati nel lib. 4 del *Codice Teodosiano*².

¹ Le fonti più note su questo provvedimento sono probabilmente Tac. *ann.* 12.53.1: *Inter quae refert ad patres de poena feminarum, quae servis coniungerentur; statuiturque, ut ignaro domino ad id prolapsa in servitute, sin consensisset, pro libertatis haberetur* e Gai. 1.84: *Ecce enim ex senatus consulto Claudiano poterat civis Romana, quae alieno servo volente domino eius coit, ipsa ex pactione libera permanere, sed servum procreare: nam quod inter eam et dominum istius servi convenerit, ex senatus consulto ratum esse iubetur. Sed postea divus Hadrianus iniquitate rei et inelegantia iuris motus restituit iuris gentium regulam, ut cum ipsa mulier libera permaneat, liberum pariat*, su cui vd. C. MASI DORIA, *La denuntiatio nel Senatusconsultum Claudianum: i legittimati e la struttura del procedimento*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti*

Il 1 aprile del 314 una costituzione, CTh. 4.12.1, indirizzata a (*Pompeius*) *Probus, praefectus praetorio* d'Oriente (A.H.M. Jones, J.R. Martindale, J. Morris, *PLRE* I, Cambridge, 1971, 740), di Costantino (ma in realtà probabilmente di Licinio)³

antichi all'attualità, a cura di C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria, Napoli, 2006, 127: in Gaio acquista rilievo la *pactio*, accordo secondo cui la cittadina romana che si unisce con lo schiavo altrui *volente domino*, facendo eccezione alla *regula iuris gentium*, rimane libera ma il figlio sarà un *servus*: a questo ovverà l'intervento di Adriano volto a correggere l'*iniquitas rei*. Vale forse la pena ricordare che il Senatoconsulto Claudiano del 52 d. C. stabiliva inoltre che una donna libera che si univa con uno schiavo in *contubernium* e insisteva in tale relazione, dopo tre intimazioni del padrone dello schiavo, era aggiudicata come schiava a tale padrone con i figli avuti dalla relazione, anche se nati prima dell'*adiudicatio*, e con i beni; Su tutto vd. E. VOLTERRA, s.v. '*Senatus Consulta*', in *NNDI*, XVI, Torino, 1982, 1068, C. MASI DORIA, *La denuntiatio nel Senatuconsultum Claudianum*, cit., 125 ss., P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, Napoli, 2010, 311 ss. con altre fonti e bibliografia. Sul SC. Claudiano in età tardoantica, vd. da ult. A. STORCHI MARINO, *Schiavi e uomini di vile condizione nel senatoconsulto claudiano in età tardoantica*, in *Koinonia*, XXXVI, 2012, 145 ss. con bibliografia.

² Com'è noto, il titolo XII del libro IV del Codice Teodosiano era dedicato al Senatoconsulto Claudiano e ad esso corrisponde il titolo 24 del libro VII del Codice Giustiniano che abrogò lo stesso Senatoconsulto

³ Il fatto che Pompeo Probo fosse allora *praefectus praetorio* d'Oriente, ha fatto giustamente supporre che la costituzione fosse stata in origine promulgata da Licinio; in tal senso J. GAUDEMET, *Constantin, restaurateur de l'ordre*, in *Studi in onore di S. Solazzi nel cinquantesimo anniversario del suo insegna-*

About *Senatusconsultum Claudianum* Constantine's laws were not homogeneous. They seem to regulate relations between free women and slaves accordingly to Christian ethics. On this *Senatusconsultum* Julian's rules seem to be more respectful of the old law and less short-lived than in other cases.

In CTh. 12.1.51 Julian rules the attribution of the *status* of decurion, and so municipal *munera*, through female lineal ascendants, but there is no coordination between this law and CTh. 4.12.5 (about *Senatusconsultum Claudianum*). Comparisons with following constitutions, like CTh.12.1.179.

SERGIO CASTAGNETTI
Dottore di ricerca
Università 'Federico II' di Napoli
scasta2@yahoo.it; scasta1@tin.it

stabili che la donna libera costretta da qualcuno a unirsi ad un uomo di condizione servile avrebbe ottenuto la punizione del colpevole prevista dalle severe leggi in materia, ma se ella, dimentica della propria condizione sociale e giuridica, avesse voluto un rapporto di *contubernium*, avrebbe perduto la libertà, e i figli, nati da questa unione, sarebbero stati schiavi del padrone del servo col quale si era unita⁴:

... *Si quae mulieres liberae vel a servis vel a quolibet alio vim perpessae contra voluntatem suam servilis conditionis hominibus iunctae sint, competenti legum severitate vindictam consequantur. Si qua autem mulier suae sit immemor honestatis, libertatem amittat atque eius filii*

mento universitario, Napoli, 1948, 669 s.; cfr. anche R. ANDREOTTI, *L'applicazione del 'Senatus Consultum Claudianum' nel Basso Impero*, in *Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt, II. Römisches Reich*, hrsg. E.C. Welskopf, Berlin, 1965, 4 con bibliografia. Dello stesso parere era O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart, 1919, 162 cfr. 53, che la ritiene promulgata da entrambi (come risulterebbe da Cl. 6.1.3). Per di più ANDREOTTI, *L'applicazione del Senatus Consultum Claudianum*, cit., 5 s., ritiene questa legge congruente con una supposta intenzione liciniana di stabilizzare il diritto di famiglia su criteri che assecondavano usanze orientali. Sta di fatto tuttavia che la costituzione fu accettata da Costantino, almeno fino al 317 (vd. *infra*).

⁴ La retroattività era molto rara, ma questo imperatore la usa altre volte: vd. J. GAUDEMET, *Constantin, restaurateur de l'ordre*, cit., 669 nt. 79, e *infra*.

servi sint domini, cuius se contubernio⁵ coniunxit. Quam legem et de praeterito custodiri oportet. ...

Ma, sebbene in CTh. 4.12.1 del 314 la triplice *denuntiatio* prevista dal SC. Claudiano non sia menzionata, nell'*interpretatio* di CTh. 4.12.2 del 317 di Costantino (il cui testo è purtroppo perduto), si descrive una intimazione fatta con sette testimoni come prescritto da quel SC.; ciò farebbe pensare che in materia vi sia stato un ripensamento di Costantino dopo la prima vittoria su Licinio nella guerra civile del 316-7 e che la definitiva abrogazione della *denuntiatio* da parte sua fosse poi avvenuta con CTh. 4.12.4 del 331.⁶

Con CTh. 4.12.3 (probabilmente del 320 d.C., indirizzata al *populum*) si stabiliva che, se nel *ius vetus* la relazione delle donne libere con servi del fisco comprometteva il loro *status* senza nessuna scusante dovuta a ignoranza o età, era prefe-

⁵ Cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, Lugduni, 1665, I, 368: «Contubernium pro coniunctione ipsa». Il grande commentatore attribuisce la legge a Costantino.

⁶ In tal senso infatti già J. GAUDEMET, *Constantin*, cit., 669 s.; così anche M. NAVARRA, *Unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana*, in *Atti Accad. Romanistica Costantiniana*, VIII, Napoli, 1990, 429 s. Sulle *denuntiationes*, vd. anche L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den Östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891, 204 nt. 4 e 370. In questa linea J. GAUDEMET, *Constantin*, cit., 670 s. spiega le costituzioni del 314 e del 331 come più influenzate dalla volontà di legalizzare i costumi orientali che da quella di aggravare la condizione femminile.

infirmitas. La norma del 415 sembra andare contro quest'ultima costituzione e contro CTh. 12.1.101 di Graziano, Valentiniano e Teodosio (del 383) che stabiliva si dovesse seguire, come nell'ordine senatorio, lo *status* del padre e dunque, *specialiter*, non si poteva chiedere il trasferimento da un consiglio importante (*a maiore curia*) ad uno minore, adducendo l'origine della madre, per cui sarebbero stati considerati invalidi rescritti che andassero in questa direzione.

ABSTRACT

Sul tema del *Senatusconsultum Claudianum*, il rapporto tra la legislazione di Costantino e quella di Giuliano, per come è visibile nel *Codice Teodosiano*, ha alcuni aspetti controversi. Gli interventi di Costantino, poco omogenei, sembrano pure motivati dall'esigenza di regolare i rapporti tra donne e schiavi anche alla luce della morale cristiana; su questa materia, almeno nel IV secolo, la risposta giuliana, incline al rispetto dell'antica fonte normativa, sembra meno effimera che in altri campi.

In un'altra costituzione, CTh. 12.1.51, Giuliano regola, solo a livello regionale, l'appartenenza alla curia (e dunque l'attribuzione dei doveri curiali) per ascendenza femminile. Pure essendo quello dei *munera* uno dei cardini della politica giuliana, pare non esserci un coordinamento fra questa legge e CTh. 4.12.5 in tema di SC. Claudiano. Confronti con costituzioni di epoca successiva come CTh. 12.1.179.

le in forza del SC. Claudiano); forse non è casuale che anche Costantino e Licinio nel 314 con CTh. 4.12.1 avevano stabilito la retroattività della regola da loro introdotta (vd. *supra*, nt. 4). D'altronde Arcadio e Onorio non molto tempo prima, nel 398, con CTh. 4.12.7, avevano confermato, come aveva fatto Giuliano, la necessità delle tre *denuntiationes* per far perdere la libertà alle donne.

Appare singolare che Giuliano, il quale pure cercava di risolvere, con CTh. 12.1.51, il problema della cronica mancanza di curiali in numero sufficiente per i bisogni cittadini, sembrerebbe, con CTh. 4.12.5, essersi sì preoccupato di correggere CTh. 4.12.4 di Costantino (richiedendo le tradizionali tre *denuntiationes*), ma senza toccare esplicitamente il tema della discendenza in rapporto alle curie. Va anche ribadito che mentre Giuliano nel 362 aveva concesso la possibilità che in una parte dell'impero (forse nel rispetto di antiche consuetudini locali)²⁵ si entrasse a far parte delle curie per discendenza femminile, sempre che non ci fosse conflitto con la rivendicazione da parte di altra comunità per ragioni di parentela maschile, vari anni dopo, nel 393, Teodosio, Arcadio ed Onorio, con CTh. 12.1.137 escludevano l'assoggettamento ai doveri delle curie per via di discendenza femminile adducendo la *mulierum*

²⁵ I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, Lugduni, 1665, IV, 512 considera la norma giuliana come «singulare privilegium olim Antiochenis» e CI 10.32.61 e 62.

ribile evitare questi vincoli e dare alla discendenza di una *ingenua* e di un *servus fiscalis* una condizione media (come i *Latini*); essi sono sciolti dalle necessità della servitù ma vincolati al privilegio del *patronus*. Si voleva mantenere questa norma per i servi del *fiscus*⁷, ecc. Dall'*antiquum ius* (CTh. 4.12.3.10) non si esclude nulla che riguardi le *res publicae*, né si associano alle norme di questa *lex* i servi delle città; sarebbe stata esclusa da punizioni la persona vittima di errore, ignoranza, o della debolezza derivante da età: *Cum ius vetus ingenuas fiscalium servorum contubernio coniunctas ad decoctionem natalium cogat nulla vel ignorantiae venia tributa vel aetati, placet coniunctionum quidem talium vincula vitari, sin vero mulier ingenua vel ignara vel etiam volens cum servo fiscali convenerit, nullum eam ingenui status damnum sustinere, subolem vero, quae patre servo fiscali, matre nascetur ingenua, mediam tenere fortunam, ut servorum liberi et liberarum spurii Latini sint, qui, licet servitutis necessitate solvantur, patroni tamen privilegio tenebuntur. Quod ius et in fiscalibus servis et in patrimoniorum fundorum originariis et ad emphyteuticaria praedia et qui ad privatarum rerum nostrarum corpora pertinent servari volumus. Nihil enim rebus publicis ex antiquo iure detrahimus nec ad consortium huius legis copulamus urbium quarumcumque servitia; volumus ut civitates integram teneant nec [imminutam] interdicti veteris potestatem. Si vel error improvidus vel simplex ignorantia vel aetatis infirmae lapsus in has contubernii plagas*

⁷ Sulle categorie di servi qui nominate vd. *amplius* A. STORCHI MARINO, *Schiavi*, cit., 153 s.

depulerit, haec nostris sanctionibus sit excepta. Dat. VI kal. Sept. Serdicae Constantino A. VII et Constantio cons.

Interpretatio. Ingenua, quae se fiscali servo iunxerit, sive sciens sive ignara, ipsa manebit libera, filii vero eius et Latini et spurii erunt, qui, quamvis liberi sint, iuri tamen obstringunt patronorum. Idem est et si servo emphyteutico se sociarit ingenua vel patrimoniali aut ex privata re principum; excepto iure rei publicae, quod lex praesens voluit conservatum.

Lo stesso Costantino, inoltre, con CTh. 4.12.4, del 331 stabiliva che qualunque donna che dopo la pubblicazione di questa legge si fosse congiunta in *contubernium* con uno schiavo, anche non avvertita con le intimazioni come stabiliva il *ius antiquum*, avrebbe perso la libertà⁸:

[Idem A. Q]uaecumque mulierum post hanc legem servi contubernio [se] miscuerit, et non conventa per denuntiationes, sicut ius sta[tu]ebat antiquum, statum libertatis amittat. Dat. prid. non. Oct. [Bas]so et Ablabio cons.

Ma nel 362 Giuliano con CTh. 4.12.5 (6 dicembre 362), indirizzata a *Secundus, praefectus praetorio*⁹, confermava la validità del SC. *Claudianum* nel senso che la donna libera che si fosse unita ad un servo privato, ad un *actor* o *procurator* o ad altro uomo *servili condicione (pol)lutus* poteva

⁸ J. GAUDEMET, *Constantin*, cit., 670; M. NAVARRA, *Unioni*, cit., 429 nt. 8 con bibliografia.

⁹ Vd. A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *PLRE I*, 815 dove è contestata la genuinità della *scriptio*.

bilmente alle conseguenze negative, dal punto di vista delle curie, di tale disapplicazione, i due imperatori mostrano di voler porre rimedio. Questa legge secondo l'interpretazione che ne dà Pharr, conferma l'autorità del SC. Claudiano inteso nel senso che i figli di donne libere e schiavi sarebbero stati schiavi di proprietà del padrone del padre (se la donna era stata formalmente avvisata tre volte), ma se la madre fosse stata di estrazione curiale, la municipalità avrebbe avuto i figli o discendenti di costei al suo servizio come decurioni (e non sarebbero stati proprietà del padrone dell'ascendente maschile)²⁴. La legge è in stretto rapporto con la precedente, la 178: forse gli imperatori si erano resi conto che le affermazioni di quest'ultima avrebbero potuto creare qualche contrasto col SC. Claudiano; comunque la 179 ribadisce la validità del SC. anche in modo retroattivo, il che potrebbe fare pensare a delle controversie sorte (forse c'era chi aveva cercato di evadere i *munera* contestando la propria origine curia-

tur, che fu emanata dagli stessi imperatori nello stesso giorno e che quindi probabilmente faceva parte (insieme alla 179) di un'unica legge.

²⁴ C. PHARR, *The Theodosian Code*, cit., 368 nt. 349; Cfr. Gai. 1. 84. Per B. BIONDI, *Vicende postclassiche del SC. Claudiano. Contributo alla formazione della prassi giuridica postclassica*, in *Iura*, III, 1952, 142-154, poi in *Scritti giuridici III. Diritto romano. Diritto privato*, Milano, 1965 (da cui cito) 53, la legge pone la condizione favorevole, conservativa dello *status* per i discendenti, avendo comunque lo scopo generale di non impoverire le curie.

che coloro che svolsero il servizio militare²², convocati, attendano ai loro compiti» (Gothofredus riporta: *niservire* ma deve essere un refuso). Chi si fosse opposto a tali politiche a vantaggio delle curie avrebbe subito una multa di cinque libbre d'oro o addirittura il fuoco (se si fosse trattato di *servus actor* o *procurator*).

La costituzione del 415 sembra presupporre una disapplicazione della decisione adrianea che riaffermava la regola *iuris gentium* per cui da una donna libera sarebbero nati figli liberi²³, e proba-

²² C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmundian Constitutions. A Translation with Commentary. Glossary and Bibliography*, New York, 1952, 369 preferisce tradurre: «... any imperial service whatever ...». Sulla «costellazione sociale» cui si riferisce tale costituzione, vd. A. STORCHI MARINO, *Schiavi*, cit., 169 s.

²³ *Cum ipsa mulier libera permaneat, liberum pariat*: vd. supra nt. 1; C. CASTELLO, *La condizione del concepito da libero e schiava e da libera e schiavo in diritto romano*, in *Studi in onore di S. Solazzi nel cinquantesimo anniversario del suo insegnamento universitario*, Napoli, 1948, 235 s. richiamò giustamente la norma di Ulp. 27 *ad sab.* D. 1. 5. 24: *Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur, <nisi lex specialis aliud inducit>*; fra le osservazioni dell'a. sulla genuinità del testo, si ricorda quella su *lex naturae* che può effettivamente provenire dai compilatori (al posto ad es. di *naturalis ratio*). Per R. ANDREOTTI, *L'applicazione del Senatus Consultum Claudianum*, cit., 10, è chiaro qui il rinnegamento del SC. nominato, da parte della stessa costituzione di Onorio e Teodosio II, «dietro le proteste d'inalterata osservanza». Naturalmente questa costituzione va letta insieme a CTh. 12.1.178, che sembra enunciare una regola ancora più generale: *ex matre ingenua nati maiorum suorum dignitatibus socien-*

perdere la libertà solo se ci fossero state tre *denuntiationes*¹⁰; queste non erano necessarie se il fatto fosse avvenuto con schiavi del fisco o delle città:

Senatusconsultum Claudianum fir(mu)m esse censemus omnibus constitutionibus, quae contra id latae (su)nt, penitus infirmatis, ut libera mulier, sive procurator(r)i sive actori privato sive alii cuilibet servili condicione (pol)luto fuerit sociata, non aliter libertate amissa nexu con(dic)ionis deterrimae adstringatur, nisi trinis fuerit denun(tia)tionibus ex iure pulsata. Quod quidem circa privatas personas (con)venit observari; nam eas mulieres, quae fiscalibus vel civita(tis) servis sociantur, ad huius sanctionis auctoritatem minime (pe)rtinere sancimus. Dat. et p(ro)p(osita) in foro Traiani VIII id. Dec. (Ma)mertino et Nevitta cons.

Interpretatio. Senatus consulti Claudiani auctoritas confirmatur etiam circa eas, quae procuratoribus et actoribus privatorum iunguntur, exceptis his, quae servis fiscalibus vel civitatum sociantur

Questo intervento (come spesso avvenne per la legislazione giuliana) era una reazione alle decisioni di Costantino¹¹ in materia – da CTh.

¹⁰ A proposito di *denuntiatio* nel SC. Claudiano vd. un'esauriente panoramica storiografica in C. MASI DORIA, *La denuntiatio*, cit., 140 ss., spec. a proposito di Gai. 1.160; Tituli ex corp. Ulp. 11.11, vari passi delle *Pauli Sententiae*, come ad es. 2.21a.17 che mostrava la necessità dell'intervento di un'autorità superiore, oltre alle tre denunce.

¹¹ Giuliano si sarebbe schierato contro la «crise de provincialisme» manifestata dalle citate costituzioni del 314 e del 331 (così J. GAUDEMET, *Constantin*, cit., 670 s.; cfr. L.

4.12.1 (di Licinio o, se si vuole, dalla 2) a 4 – che erano arrivate, con l'ultima legge, a prevedere la perdita dello *status libertatis* della donna, anche senza intimidazioni¹²; d'altro canto Costantino arrivò a punire per la prima volta (in modo severissimo), e andando al di là del Claudiano, l'unione della donna libera col proprio schiavo (con CTh. 9.9.1 del 326)¹³. La situazione delle curie, anni dopo, sarà tale da mostrare l'esigenza di ridurre molto gli effetti di questa legislazione su quel versante (cfr. § 2). A proposito di quest'ultima legge, si è detto che fosse ispirata da un eccessivo moralismo cristiano, ma che stranamente non fosse stata abrogata da Giuliano, tanto che per mitigarne gli effetti si rese necessaria una decisione di Antemio, nel 468¹⁴; però va ricordato che il testo costantiniano del 326 fu ripreso nel Codice Giustiniano (Cl. 9.11.1-3: nella parte sulla pena riservata alle donne e le conseguenze sullo *status* dei figli); d'altra parte mi sembra che Giuliano con CTh. 4.12.5 abbia dichiarato di tenere fermo il

MITTEIS, *Reichsrecht*, cit., 372), abrogando ogni costituzione contraria al SC. Claudiano; del resto anche Arcadio con CTh. 4.12.7, confermando il regime delle tre denunce, si rivolgeva soprattutto ai provinciali.

¹² Probabilmente d'ufficio secondo R. ANDREOTTI, *L'applicazione del Senatus Consultum Claudianum*, cit., 4.

¹³ Cfr. R. ANDREOTTI, *L'applicazione del Senatus Consultum Claudianum*, cit., 7; M. NAVARRA, *Unioni*, cit., 429 ss., 431.

¹⁴ Nov. Anth. 1.1.3: questa l'interpretazione di R. ANDREOTTI, *L'applicazione del Senatus Consultum Claudianum*, cit., 7 s. che sottolineava le tendenze pagane di Antemio.

del testo)²⁰ in CTh. 12.1.179, indirizzata a Seleucus²¹, *praefectus praetoria*:

Senatusconsulti Claudiani auctoritatem firmantes ingenua stirpe creatos, quorum maiores curiae servierunt, civitatibus iussimus redhiberi. Quod non solum de futuris, sed etiam de praeteritis observandum esse censemus. Vacantes quoque et nulla veterum dispositione ullius corporis societati coniunctos curiae atque collegiis singulorum urbium volumus subiugari. Eos etiam, qui ad militiae cuiuslibet sacramenta venerunt, conventos propriis volumus inservire muneribus. Ita ut, si quis de reddendis ac iungendis eligendisve curialibus vocem reluctationis obiecerit, quinque librarum auri multa protinus feriat, fisci nostri, compendiis profutura. Servus vero actor sive procurator flammis detur ultricibus, obnoxiiis curialibus nihilominus restitutus. Dat. XII kal. Feb. Rav(ennae) Hon(orio) X et Theod(osio) VI AA. cons.

Con essa appunto ordinarono, confermando l'autorità del SC. Claudiano, che i nati da stirpe libera i cui ascendenti furono al servizio della curia, fossero restituiti alla municipalità, anche in maniera retroattiva. Il testo recita inoltre: «Vogliamo assoggettare alle curie e ai *collegia* delle singole città anche le persone libere (da servizi obbligatori) e non legate a società da alcuna antica disposizione di corporazione. Vogliamo che an-

²⁰ Cfr. B. SIRKS, *Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf, 2007, 156.

²¹ *Seleuchus* per Gothofredus.

(cfr. nt. 11 con bibliografia). In tal senso si può dire che, almeno questa volta, un intervento legislativo di Giuliano sia stato meno caduco che in altri casi, almeno per i decenni a lui immediatamente successivi.

2. Possibili connessioni col problema dei munera.

Di pochi mesi prima (rispetto a CTh. 4.12.5) è una costituzione dello stesso Giuliano, facente parte di un non piccolo numero di leggi dedicate al problema della fuga dei curiali dai loro *munera* pubblici, CTh. 12.1.51 (CI. 10.32.22, cfr. 10.32.62), in cui ridava valore ad una regola valevole ad Antiochia e confermata da principi del passato, secondo cui per entrare a far parte delle curie si ammetteva chi avesse un'ascendenza femminile di tale lignaggio, a meno che le stesse persone non fossero chiamate ai doveri curiali in altra città in base alla linea maschile:

Idem A. Iuliano com(iti) Or(ientis). *Eos indulserunt veteres principes ex materno genere curialibus Antiochenis adscribi, quos patris dignitas nullius vindicaret iuri civitatis.* Dat. kal. Sept. Antiochiae Mamertino et Nevitta cons.

Diversi anni più tardi, nel 415, gli imperatori Onorio e Teodosio II emanarono una costituzione raccolta almeno in parte (cfr. *post alia* all'inizio

SC. Claudiano (cioè, potremmo dire, il diritto romano che considerava tradizionale) e di annullare tutte le costituzioni che andassero contro di esso (*omnibus constitutionibus, quae contra id latae sunt*), e non credo che in tale gruppo possa rientrare anche CTh. 9.9.1 che, si potrebbe dire, regolava una diversa fattispecie. Giuliano, in effetti, impone le tre *denuntiationes*, perché possa perdere la libertà (senza menzionare conseguenze più gravi), la *libera mulier, sive procurato(r)i sive actori privato sive alii cuilibet servili condicione (pol)luto fuerit sociata*, quindi colei che si era unita a chiunque fosse in una qualsivoglia condizione servile: probabilmente, stando al testo, in tale formulazione potrebbe essere incluso qualche altro tipo di servo.

È vero che l'inizio di CTh. 9.9.1: *Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententia subiugetur ...* ha subito nel Codice Giustiniano l'inserimento di *suo* dopo *servo*, ma la legge fu inserita comunque dai compilatori del *Teodosiano* nel titolo *De mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt* (titolo quasi uguale nel giustiniano 9.11), inoltre lo scopo, naturalmente, è chiarito nell'*interpretatio* e, direi, dal fatto che le decisioni costantiniane di CTh. 4.12, parlando di unioni di donne e servi in relazione al SC. Claudiano (a volte senza specificazioni sull'appartenenza del servo, che si trovano invece in CTh. 4.12.3 e nella giuliana

4.12.5¹⁵) non prevedevano punizioni così severe¹⁶.

Sembra chiaro comunque che Giuliano si oppone con 4.12.5 alla 4.12.4 di Costantino e che nella costituzione dell'Apostata sia manifesto il *favor libertatis*: *libertas* è la parola sottolineata e collegata con le tre denunce¹⁷. Nonostante ciò, Giuliano, secondo l'interpretazione di Gotofredo sull'ultima parte di CTh. 4.12.5 (... *nam eas mulieres sancimus*), non richiederebbe nessuna denuncia per far diventare *ancilla*¹⁸ la donna che si unisce a servi fiscali o della *civitas* ed in questo

¹⁵ ... *Fiscalibus vel civita(tis s)ervis* ...

¹⁶ C'è poi la conferma data dalla Novella di Antemio I: *Sanctio Constantini, dominam servorum suorum complexibus inflammari districtissimo rigore non patitur*; vd. anche I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., III, 71.

¹⁷ W. WALDSTEIN, *Schiavitù e Cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, in *Atti Acc. Romanistica Costantiniana*, VIII, Napoli, 1990, 137 considera comunque questa *constitutio* un inasprimento del *SC Claudianum*.

¹⁸ I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, Lugduni, 1665, I, 371, a proposito anche di P. Sent. 2.21a.14 che recita: *Mulier ingenua, quae se sciens servo municipum iunxerit, etiam citra denuntiationem ancilla efficitur; non idem si nesciat. Nescisse autem videtur, quae comperta condicione contubernio se abstulit aut libertum putavit*; cfr. R. ANDREOTTI, *L'applicazione del Senatus Consultum Claudianum*, cit., 3. La disposizione giuliana sembra però più severa rispetto alla regola delle *Pauli Sententiae* che trova ragioni giustificative nell'inconsapevolezza della donna, come in parte avviene in CTh. 4.12.3 (nell'unione col *servus fiscalis*): ... *ignara*, che però va anche oltre: ... *vel etiam volens*.

abrogarebbe CTh. 4.12.3 di Costantino secondo cui la donna che ha *contubernium* con servi fiscali non mette in discussione lo *status* di *ingenua* (vd. *supra*); in questa *lex* di Costantino si va in tal senso contro il *vetus ius* (che non dovrebbero essere solo alcune delle regole contenute nelle *Pauli Sententiae*: nt. 10 e 18); in 4.12.3 si parla anche di *suboles* che *mediam tenere fortunam*: i figli nati da tali unioni (padre, schiavo fiscale, e madre ingenua) avrebbero, come si è visto, la condizione di *Latini*. Le municipalità sono tutelate da quest'ultima legge; si potrebbe forse dire lo stesso di quella di Giuliano, almeno secondo un'interpretazione.¹⁹ Nella legge di Giuliano si rinvia all'antico senatusconsulto e bisogna pensare che in questo modo si richiamassero anche le norme sulla filiazione; invece Costantino in CTh. 4.12.3 regolava espressamente la condizione della discendenza della donna ingenua e del *servus fiscalis*; fra l'altro in quest'ultima legge è usata la parola *mater* che non compare altrove in questo titolo del Teodosiano (dove si trova in genere *mulier* o *ancilla*).

In definitiva quella di Giuliano sembra una risposta a decisioni costantiniane ondivaghe e nel loro insieme forse a tratti un po' farraginose ed in taluni casi (CTh. 4.12.4) molto severe.

Nel 398, con CTh. 4.12.7, Arcadio ed Onorio confermano la necessità delle tre denunce, molto probabilmente reagendo a dei costumi provinciali

¹⁹ R. ANDREOTTI, *L'applicazione del Senatus Consultum Claudianum*, cit., 3.